

Tizia e Caia avevano intrapreso, a partire dall'aprile del 2002, una relazione sentimentale, diventata, con il passare degli anni, una convivenza stabile.

Nel giugno del 2007, la coppia decideva di sottoporsi in Spagna alla fecondazione assistita con gamete femminile di una delle due donne e con gamete maschile di un padre biologico anonimo ed estraneo.

La gravidanza era portata a termine dalla donna più giovane, Tizia, in quanto le probabilità di successo della procreazione assistita erano state considerate maggiori.

A seguito della nascita della bambina, le due donne, per dare maggiori garanzie di stabilità al loro rapporto, decidevano di sottoscrivere, in un primo momento, degli accordi privati di regolamentazione della loro relazione.

Successivamente, le due donne decidevano di iscriversi nel Registro delle unioni civili del Municipio di Roma, dichiarando di costituire una «coppia di fatto» ed, infine, contraevano matrimonio in Spagna.

In data 21/03/2014 Caia, al fine di vedere riconosciuto il proprio rapporto con la figlia biologica di Tizia, presenta ricorso al Tribunale di Roma chiedendo di poter adottare la bambina ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, primo comma, lett. d), l.n. 184/1983, come modificata dalla l. n. 149 del 2001.

(In veste del legale di Caia, si predisponga ricorso introduttivo, tenendo anche conto della giurisprudenza comunitaria in materia e si assumano poi le vesti del PM predisponendo parere motivato opponendosi alla richiesta presentata da Caia).